

Causa C-324/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Finanzgericht Hamburg (Germania)

Data della decisione di rinvio:

3 aprile 2019

Ricorrente:

eurocylinder systems

Resistente:

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Finanzgericht Hamburg

Ordinanza

Nella causa

eurocylinder systems AG

(omissis)

– ricorrente –

(omissis)

contro

Hauptzollamt Hamburg (Ufficio doganale centrale di Amburgo)

(omissis)

– resistente –

in materia di dazi doganali (compresa la tariffa doganale)

la Quarta Sezione del Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) (omissis) in data 3 aprile 2019 (omissis)

(omissis)

(omissis) **[Or. 2]**

ha così deliberato.

1. Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Viene sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione riguardante la validità di un atto compiuto dagli organi dell'Unione:

Se sia valido il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

(omissis)

(Omissis) [Indicazioni sulla procedura] **[Or. 3]**

Motivazione

I.

1. La ricorrente chiede il rimborso di dazi antidumping definitivi sull'importazione di tubi senza saldatura originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
2. La ricorrente, che produce bombole d'acciaio ad alta pressione, importava tra maggio 2014 e dicembre 2015 tubi senza saldatura dalla RPC per i quali versava complessivamente oltre 1 milione di euro di dazi antidumping in base al regolamento (CE) n. 926/2009 [del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 262, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 926/2009»)]. Una di tali importazioni veniva effettuata il 4 novembre 2014. In tale data la ricorrente immetteva in libera pratica tubi in acciaio compresi nella sottovoce 7304 5993 20 0 della nomenclatura combinata indicando il codice addizionale TARIC A950. Il produttore dei tubi era la Tianjin Pipe (Group) Corporation [in prosieguo: la «TPCO»]. Su tali prodotti il resistente Hauptzollamt liquidava, con avviso di accertamento del 4 novembre 2014 (AT/C/40/17432/11/2014/4851), dazi

antidumping per l'importo di EUR 22 123,10. I dazi sono commisurati all'aliquota del dazio antidumping del 27,2% applicata a titolo individuale alle società che hanno collaborato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento (CE) n. 926/2009. Tra detti produttori che hanno collaborato rientra anche la TCPO.

3. Con lettera del 6 novembre 2017 la ricorrente chiedeva il rimborso dei dazi antidumping liquidati con l'avviso del 4 novembre 2017. (omissis)
4. La ricorrente motiva la domanda di rimborso con il fatto che il Tribunale dell'Unione europea (il Tribunale), con sentenza del 29 gennaio 2014 (T-528/09), avrebbe dichiarato nullo il fondamento giuridico per la riscossione dei dazi antidumping, ovvero il regolamento (CE) n. 926/2009, in relazione alle esportazioni di merci prodotte dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. L'impugnazione presentata contro tale sentenza sarebbe stata respinta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (la Corte) con sentenza del 7 aprile 2016 (C-186/14 P e C-193/14P). I motivi di annullamento sarebbero di natura generale e non limitati al produttore richiedente. Pertanto il regolamento (CE) n. 926/2009 risulterebbe privo di efficacia nel suo complesso. **[Or. 4]**
5. Con decisione del 12 dicembre 2017 (AT/S/00/581/12/2017/4850) l'Hauptzollamt rigettava la domanda di rimborso. Esso dichiarava che detta sentenza del Tribunale sarebbe valida solo per il produttore richiedente, ma non per le importazioni della ricorrente.
6. L'opposizione presentata con lettera del 20 dicembre 2017 veniva respinta dal resistente con decisione del 23 agosto 2018 (RL 490/17). Poiché il regolamento (CE) n. 926/2009 non sarebbe ancora stato annullato con effetti nei confronti di tutti gli operatori economici, l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato di tale regolamento costituirebbe ancora il fondamento giuridico per la riscossione dei dazi antidumping di cui sarebbe stato chiesto il rimborso.
7. Con il ricorso proposto in data 28 settembre 2018 la ricorrente insiste sulla propria domanda. Essa invoca l'annullamento con efficacia erga omnes del regolamento, basandosi sulla sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 (T-528/09). Gli errori giuridici constatati dal Tribunale comporterebbero nel complesso l'annullamento del regolamento. La ricorrente invita il Finanzgericht a chiedere alla Corte precisazioni sulla validità del regolamento (CE) n. 926/2009.
8. Essa - la ricorrente - non sarebbe né produttrice né esportatrice della merce interessata. Essa non rivenderebbe neppure i tubi importati, bensì li sottoporrebbe a trasformazione. Pertanto non verrebbero in esame prezzi di rivendita. La ricorrente non avrebbe legami commerciali con alcun importatore della merce in questione.
9. In seguito all'adozione del regolamento [(CE) n. 289/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della

Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 94, pag. 48)] essa avrebbe presentato domanda di audizione ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento. Successivamente, il 24 giugno 2009, si sarebbe svolta l'audizione a Bruxelles.

10 La ricorrente chiede

di annullare il provvedimento dell'Hauptzollamt resistente del 12 dicembre 2017 sotto forma della decisione sull'opposizione del 23 agosto 2018.

11 L'Hauptzollamt resistente chiede

di respingere il ricorso.

Esso rimanda alle sue osservazioni fin qui svolte. **[Or. 5]**

12 (omissis) [Indicazioni sulla procedura]

13 Questo Collegio sospende il procedimento applicando per analogia l'articolo 74 del Finanzgerichtsordnung (regolamento del Finanzgericht) e sottopone alla Corte, ai sensi dell'articolo 267, prima frase, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la questione pregiudiziale riportata nel dispositivo, in quanto l'analisi giuridica della situazione dipende dall'applicazione di un atto giuridico dell'Unione la cui validità appare dubbia.

14 **1. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale**

La ricorrente può invocare l'invalidità del regolamento (CE) n. 926/2009. Un operatore economico che abbia presentato una domanda di rimborso dei dazi antidumping versati può, qualora tale domanda sia stata respinta, eccepire l'invalidità del regolamento interessato in una controversia dinanzi a un giudice nazionale. Detto giudice può, o deve, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 267 TFUE, sottoporre alla Corte una questione relativa alla validità del regolamento di cui trattasi (sentenze della Corte del 18 ottobre 2018, *Internacional de Productos Metálicos SA*, C-145/17 P, punto 61; del 14 giugno 2012, *CIVID*, C-533/10, punto 33).

15. Non si rileva alcuna eccezione. Avrebbe potuto configurarsi un'eccezione solo qualora la ricorrente avesse potuto impugnare il regolamento (CE) n. 926/2009 con un ricorso diretto. Non è questo il caso. Essa non ha formato oggetto dell'inchiesta antidumping. Ha solo preso parte a un'audizione. Non avrebbe neppure potuto presentare un ricorso diretto contro tale regolamento ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte della frase, TFUE. I dazi antidumping sono stati istituiti solo in seguito a una decisione dell'autorità nazionale competente (v., su uno scenario analogo: sentenza della Corte del 18 ottobre 2018, *Rotho Blaas Sri*, C-207/17, punti 26 e segg., in particolare il punto 40).

16 **2. Contesto normativo**

a) Le condizioni per il rimborso sono disciplinate dall'articolo 236 del [Or. 6] regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; codice doganale; in prosieguo: il «CD») o dall'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 117, paragrafo 1, e 121, del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269, pag. 1; codice doganale dell'Unione; in prosieguo: il «CDU»), che è entrato pienamente in vigore a decorrere dal 1° maggio 2016 e nel contempo ha abrogato il codice doganale (articolo 286, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 288, paragrafo 2, CDU). Ai fini del procedimento pregiudiziale non occorrono chiarimenti sulle norme applicabili, in quanto le disposizioni rispettivamente applicabili in base ai due regolamenti prevedono le stesse condizioni.

17. Nel merito, l'articolo 236, paragrafo 1, primo comma, CD così dispone:

«Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constata che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2».

L'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), CDU, è formulato come segue:

«Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso»[.]

L'articolo 117, paragrafo 1, CDU così recita per estratto:

«Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto (...)».

18. Per quanto riguarda gli aspetti formali, in particolare il termine per la presentazione della domanda, si applicano rispettivamente le condizioni sotto riportate.

L'articolo 236, paragrafo 2, primo comma, CD stabilisce quanto segue:

«Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi». [Or. 7]

L'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), CDU, così recita:

«Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 116 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:

- a) in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso (...), entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale»[.]
- 19 b) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese [GU L 262, pag. 19, in prosieguo: il regolamento (CE) n. 926/2009] istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi originari della Repubblica popolare cinese.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 926/2009, l'aliquota del dazio antidumping applicato a titolo individuale alle società che hanno collaborato all'inchiesta elencate nell'allegato I del regolamento è pari al 27,2%. Tale allegato menziona segnatamente le società:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

- 20 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 926/2009, salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
- 21 c) Il regolamento (CE) n. 926/2009 è basato sul regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1; in prosieguo: «il regolamento di base antidumping»). L'articolo 3, paragrafo 9, di tale regolamento, sotto il titolo «Accertamento di un pregiudizio», così recita:

«L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra [Or. 8] l'altro, i seguenti fattori:

- a) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;
- b) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;
- c) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e
- d) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio».

22 L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping così dispone:

«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. (...)».

23 **3. Rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione da adottare**

La ricorrente chiede il rimborso dei dazi antidumping liquidati sulla base del regolamento (CE) n. 926/2009. Non è in discussione tra le parti che i tubi importati rientrino nell'ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale regolamento.

24 Il termine di tre anni previsto per il rimborso [articolo 236, paragrafo 2, primo comma, CD ovvero articolo 121, lettera a), CDU] è stato rispettato. Il termine ha iniziato a decorrere dal giorno successivo all'emissione dell'avviso di accertamento dei dazi all'importazione del 4 novembre 2014 [articolo 3, paragrafo 1, secondo comma **[Or. 9]** del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1)]. Tale giorno è stato il 5 novembre 2014. Poiché il 5 novembre 2017 era una domenica, il termine ha iniziato a decorrere dal giorno feriale successivo, il 6 novembre 2017, alle 24.00 (articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1182/71). In tale data all'Hauptzollamt resistente perveniva via fax la domanda di rimborso.

- 25 Il regolamento (CE) n. 926/2009 è stato annullato con sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 (T-528/09) nella parte riguardante le esportazioni di prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. Rispetto a tutte le altre esportazioni nell'UE ricomprese in tale regolamento esso rimane valido (v. sentenza della Corte del 14 giugno 2012, CIVID, C-533/10, punto 33). Essendo il regolamento ancora valido, il resistente è tenuto ad applicarlo. Applicando il regolamento non sussisterebbe alcun diritto al rimborso, in quanto i dazi antidumping originariamente fissati sarebbero dovuti per legge. Se per contro il regolamento risultasse nullo anche rispetto alle importazioni della ricorrente, i dazi antidumping originariamente fissati dovrebbero essere rimborsati in quanto non dovuti per legge ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, primo comma, CD o in quanto si tratterebbe di un importo di dazi all'importazione applicati in eccesso [articolo 116, paragrafo 1, lettera a), CDU].
- 26 Poiché questo Collegio giudicante, in quanto giudice nazionale, non ha la competenza per dichiarare esso stesso invalidi gli atti degli organi dell'Unione, a cui appartengono anche i regolamenti antidumping del Consiglio (sentenze della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, punto 15; del 6 dicembre 2005, Gaston Schul Douaneexpediteur BV, C-461/03, punto 21), occorre chiedere una pronuncia della Corte.

27 **4. Analisi giuridica della questione pregiudiziale**

Il regolamento (CE) n. 926/2009 è invalido nel caso in cui violi norme di rango superiore. Viene in esame unicamente una violazione del regolamento di base antidumping.

Il Tribunale ha stabilito, con sentenza del 29 gennaio 2014 (T-528/09), che il regolamento (CE) n. 926/2009 ha violato l'articolo 3, paragrafo 9, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base (punto 92 della sentenza).

- 28 L'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base antidumping stabilisce i principi per accertare l'esistenza di una minaccia [Or. 10] di notevole pregiudizio. Il Tribunale (punto 91 della sentenza) ha constatato che dei quattro fattori, previsti da tale disposizione, relativi all'analisi di una minaccia di pregiudizio, un fattore è ritenuto non determinante dalle istituzioni dell'Unione (scorte), due fattori presenterebbero incongruenze tra le previsioni della Commissione, confermate dal Consiglio nel regolamento impugnato, e i dati di riferimento relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta (volume delle importazioni e prezzo delle importazioni), e un fattore (capacità da parte dell'esportatore e rischio di riorientamento delle esportazioni) sarebbe lacunoso riguardo agli elementi rilevanti da prendere in considerazione.
- 29 Inoltre, continua il Tribunale (punto 91 della sentenza),

«[t]ali incoerenze e lacune devono essere considerate in connessione con quanto richiesto dal regolamento di base, il quale prevede che la minaccia di pregiudizio debba essere accertata ”sulla base di fatti e non di semplici

asserzioni, congetture o remote possibilità“ e che il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio debba essere ”chiaramente prevedibile ed imminente”».

- 30 In tale analisi il Tribunale perviene alla conclusione che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e che avrebbe violato l’obbligo derivante dall’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base (punto 92 della sentenza).
- 31 L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che è possibile imporre un dazio antidumping definitivo solo quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di un pregiudizio dell’industria interna. Non sarebbe questo il caso in quanto non è stato appunto possibile dimostrare senza errori di diritto l’esistenza di un pregiudizio (sotto forma di minaccia di pregiudizio) (punto 92 della sentenza).
- 32 La Corte ha respinto con sentenza del 7 aprile 2016 (C-186/14 P e C-193/14 P) i ricorsi che erano stati presentati contro la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014.
- 33 Secondo il parere del giudice del rinvio i motivi che hanno portato all’annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009 nei confronti della Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd sono di natura generale. Essi riguardano infatti l’accertamento [Or. 11] dell’esistenza di un pregiudizio dell’industria interna, che costituisce il presupposto fondamentale per la riscossione di un dazio antidumping. Pertanto questo Collegio ritiene che il regolamento (CE) n. 926/2009 dovrebbe essere annullato in toto per i motivi illustrati nella sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014.

(omissis)

[firme]

(omissis)